



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Ufficio del Presidente

Deliberazione del Presidente n. 32/2018

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **27 (ventisette)** del mese di **febbraio**, in Vibo Valentia nella sede del Palazzo Provinciale, il Presidente con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Generale della Provincia, dott. Mario Ientile in apposita seduta;

Il Presidente

Nell'esercizio delle competenze attribuite ex Legge n. 56/2014 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali D.Lgs n. 267/2000;

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di cui trattasi, corredata dei pareri richiesti dall'art.49 del TUEL n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare il seguente provvedimento che diviene delibera del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia n. **32 del 27/02/2018** ad oggetto: **"Istituzione e tenuta presso il servizio di segreteria ai soli fini di corretta conservazione amministrativa del repertorio delle scritture private e approvarne le disposizioni medesime"**.

- di disporre la decorrenza con effetto dalla data di pubblicazione;

segue il testo del provvedimento, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Segretario Generale
Dr. Mario Ientile



Il Presidente
Dott. Andrea Niglia

IL PRESIDENTE

Premesso che all'Atto Pubblico Amministrativo si applica, in quanto compatibile, la Legge Notarile e più precisamente:

- L. 16.02.1913 n. 89 "Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili";
- Regio Decreto 10.09.1914 n. 1326 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
- Regio Decreto 18.11.1923 n. 2440 "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"
- L. 18.06.2009 n. 69, art. 18 "Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal Notaio";
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Codice dei contratti pubblici.
- D. Lgs. 02.07.2010 n. 110 "Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal Notaio, a norma dell'articolo 65 della Legge 18 giugno 2009, n. 69

Dato atto che:

- ✓ il D.L. 18 ottobre 2012, n.179 (c.d. Decreto Crescita-bis o Decreto Sviluppo-bis), convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 ha introdotto anche misure per l'innovazione nelle P.A. anche attraverso la modifica della disciplina sulla forma dei contratti pubblici (art. 6, comma 3); per quanto concerne gli accordi tra PA, viene modificato l'art. 15 Legge n. 241/1990 e si prevede che, a far data dal 1° gennaio 2013, gli accordi fra pubbliche amministrazioni - pena la nullità degli stessi - devono essere sottoscritti con firma digitale, firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata (art. 6, comma 2).
- ✓ l'art. 32, comma 14, D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" ha disposto che: Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
- ✓ l'Ancitel con proprio parere del 21.01.2013 ha comunicato che: "La norma avendo modificato una disposizione del Codice dei Contratti, è da ritenersi applicabile ai soli contratti di appalto di lavori, servizi, forniture, disciplinati dallo stesso codice. Nulla vieta, stante anche la finalità della norma, che l'adempimento sia esteso a tutti i contratti (...)"
- ✓ l'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici oggi ANAC) con propria

in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, per quanto concerne i contratti conclusi per scrittura privata non autenticata si indica che questi sono registrati in caso d'uso ex art. 5 "Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d'uso" del D.P.R. n. 131 del 1986:

"1. Sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti indicati nella parte prima della tariffa e in caso d'uso quelli indicati nella parte seconda (...)".

Nell'imposta di registro si intende per "uso" l'utilizzazione del documento in sede amministrativa, ovvero il momento in cui l'atto è utilizzato per il deposito in cancelleria giudiziaria o presso le Amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici territoriali ed i rispettivi organi di controllo, purché tale deposito non sia obbligatorio per legge o regolamento; nell'imposta di bollo, l'evento collegato al "caso d'uso" è individuato nella presentazione dell'atto all'Ufficio del Registro per la registrazione.

La tassazione in caso d'uso in materia di imposta di bollo comporta che gli atti, i documenti, ed i registri indicati nella parte seconda della Tariffa allegata al DPR 642/1972 (modificata dal DM 20.8.1992) siano soggetti a tale obbligo fiscale solo quando presentati all'Ufficio del Registro; questo equivale a dire che i documenti ed i registri in questione l'imposta di bollo non deve essere corrisposta al momento in cui gli stessi sono redatti, ma solo quando siano sottoposti alla formalità della registrazione.

Preso quindi atto dell'obbligo di iscrizione in unico repertorio generale di tutti i contratti stipulati con l'intervento del Segretario Generale quale ufficiale rogante per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero sottoscritti dai Responsabili dei Servizi in forma di scrittura privata non autenticata e al contempo soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131, si ritiene pertanto di istituire formalmente - a decorrere dalla data di esecutività del presente atto - e affidare all'Ufficio di Segreteria un solo repertorio delle scritture private non autenticate, in cui vengano annotati tutti i contratti e convenzioni comunque denominati stipulati dai Responsabili dei vari servizi e soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Visto:

- la legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. *Codice dei contratti pubblici*.
- il T.U.E.L. sull'ordinamento Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Legge 7 aprile 2014, n. 56;

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

determinazione del 13/02/2013 n. 1 "Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del Codice" ha precisato che:

"(...) L'applicazione dell'art. 11, comma 13, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nel testo novellato dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia circoscritta alla species di contratto pubblico di cui all'art. 3 del Codice;

I contratti pubblici di cui all'art. 3 del medesimo Codice debbano essere redatti, a pena di nullità, o mediante atto pubblico notarile informatico o in forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Amministrazione aggiudicatrice, o mediante scrittura privata; per la scrittura privata, quindi, resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento; (...)"

- ✓ che Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Regione Lombardia - deliberazione n. 97/Pareri/2013 del 18.03.2013 emesso in materia di contabilità pubblica ha chiarito che:*"(...) Ciò posto, al fine di rispondere ai singoli quesiti prospettati dall'amministrazione, alla luce del chiaro dato testuale, la Sezione si ritiene che:*

a) La comminatoria di nullità prevista dalla norma è riferita a tutte le forme ad substantiam di stipulazione previste dalla citata disposizione;

b) in quanto forme scritte peculiari di scrittura privata (scambio di proposta ed accettazione nei contratti inter absentes), in caso di trattativa privata, conservano piena validità le forme di stipulazione, previste dall'art. 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 (la scrittura privata è prevista anche nell'art. 11 comma 13 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); (...)"

In relazione alla annotazione degli atti di cui trattasi in appositi registri, si evidenzia che l'art. 67 "Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali" del Testo unico in materia di imposta di registro approvato con D.P.R. 131/1986 dispone che:

"I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio [nota 1] tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso.

Per quanto concerne tali richiamati "atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso" si rimanda al D.P.R. 26/4/1986 n. 131 - Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro - Sezione: Tariffa - Sottosezione: Parte prima -Atti soggetti a registrazione in termine fisso, ove è indicato che sono soggetti a registrazione in termine fisso le seguenti tipologie di atti:

(...) Tariffa parte 1 art. 11 Atti soggetti a registrazione in termine fisso. Atti pubblici e scritture private autenticate (...)"

Se quindi sono assoggettati a registrazione tutti i contratti stipulati per atto pubblico o

Per le motivazioni in premessa indicate,

DELIBERA

- 1) **di dare atto che** le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;
- 2) **di ribadire l'obbligo** di iscrizione in unico repertorio generale di tutti i contratti stipulati con l'intervento del Segretario comunale quale ufficiale rogante per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero sottoscritti dai Responsabili dei Servizi in forma di scrittura privata non autenticata e al contempo soggetti a registrazione in termine fisso ai sensi della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131;
- 3) **di istituire** formalmente - a decorrere dalla data di esecutività del presente atto - e affidare all'Ufficio di Segreteria un solo repertorio delle scritture private non autenticate, in cui vengano annotati tutti i contratti e convenzioni comunque denominati stipulati dai Responsabili dei vari servizi / rappresentanti dell'Ente titolati a seconda del caso e soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131;
- 4) **di approvare** le disposizioni relative alla tenuta del "Repertorio dei Contratti della Provincia di Vibo Valentia" che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;
- 5) **di dare atto** che il repertorio in questione avrà valenza interna ad uso amministrativo per la corretta e migliore conservazione delle annotazioni delle attività contrattuali dell'Ente che esulano dal dovere di repertoriazione e che non sia pertanto sottoposto al controllo di legge per come indicato dall'art. 68 "Controllo del repertorio" del Testo unico in materia di imposta di registro;
- 6) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta spesa.
- 7) **di demandare** al Segretario Generale di impartire le istruzioni operative necessarie ai Responsabili delle Aree funzionali per trasmissione, trascrizione e raccolta delle scritture private non autenticate.
- 8) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni.



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

PARERI EX ART. 49 I° comma T.U. N. 267 DEL 18/08/2000

OGGETTO: "Istituzione e tenuta presso il servizio di segreteria ai soli fini di corretta conservazione amministrativa del repertorio delle scritture private e approvarne le disposizioni medesime".

Sulla proposta di deliberazione del Presidente si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell' art . 49, comma 1, del T.U.EE.LL approvato con D. Lgs. n. 267/ 2000.

Vibo Valentia li 27/02/2018

Il Segretario Generale
Dr. Mario Ientile





Provincia di Vibo Valentia

**DISPOSIZIONI RELATIVI ALLA TENUTA
DEL REPERTORIO UNICO DELLE
SCRITTURE PRIVATE
DELLA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA**

Anno 2018

Oggetto: Disposizioni per la sottoscrizione di scritture private.

Secondo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 a far data dal 10 gennaio 2015 i contratti stipulati mediante scrittura privata devono essere sottoscritti mediante firma digitale a pena di nullità.

Tale obbligo riguarda esclusivamente le scritture private relative all'affidamento di lavori, beni e servizi. Con la presente si forniscono indicazioni per un corretto adempimento dell'obbligo anzi evidenziato.

Come è noto, la scrittura privata può essere sottoscritta contestualmente dalle parti o a distanza.

In caso di sottoscrizione contestuale le parti sottoscrivono personalmente il contratto stipulato in modalità elettronica con firma digitale o con firma elettronica qualificata valida.

Nel caso di controparte priva di firma digitale, si ritiene ammessa la sottoscrizione autografa su supporto cartaceo. In tal caso il documento dovrà essere, successivamente alla sottoscrizione delle parti, acquisito digitalmente (scansione) avendo cura di allegare il documento di identità del sottoscrittore. Il dirigente e/o Funzionario sottoscrive, oltre che con firma autografa, con firma digitale. Qualora ricorra la fattispecie il Dirigente e/o Funzionario in calce alla scrittura privata potrà utilizzare la seguente formula: " Certifico essere vera ed autentica la sottoscrizione del _____ apposta in mia presenza. Dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato "portable document format" (PDF), ho firmato il presente documento informatico con firma digitale. Il Dirigente e/o Funzionario _____ ".

In caso di sottoscrizione a distanza il contratto deve essere predisposto dall'amministrazione ed inviato a mezzo pec alla parte, la quale provvederà ad apporre la propria firma digitale e invierà il contratto firmato all'amministrazione la quale apporrà la propria firma digitale. In tal caso è necessario comunicare al proponente, tramite PEC, l'avvenuta sottoscrizione in quanto da tale comunicazione decorreranno gli effetti dell'atto.

Per quanto riguarda il perfezionamento del contratto, va precisato che la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo, né con sottoscrizione del medesimo documento.

Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, l'incontro di volontà si può realizzare sia in luoghi e momenti diversi, sia con la seconda sottoscrizione contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato nei contenuti al primo. Si tratta della cosiddetta contrattazione "tra assenti" o "a distanza".

È quindi confermata la validità della formazione del consenso mediante scambio di lettere o documento tra persone lontane.

Verifica della validità del certificato di firma

Il dirigente e/o Funzionario competente ha l'onere della verifica della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti. L'apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.

Repertoriamento e conservazione

Dall' 1° marzo 2018 è istituito il **REGISTRO UNICO DELLE SCRITTURE PRIVATE** non soggette ad autenticazione tenuto presso il Servizio Contratti.

Da tale data il file della scrittura privata conclusa in modalità elettronica, dovrà essere trasmesso il medesimo giorno della sottoscrizione, allo stesso Servizio preposto alla tenuta del Registro per la repertoriamento e la conservazione.

Transitoriamente, in attesa dell' attuazione delle modalità di conservazione in modo permanente con modalità digitali nel rispetto dei principi di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale, le scritture private formate in modalità elettronica derivanti dal Codice dei Contratti sono conservate con modalità da indicarsi da parte del Servizio informatico dell'Ente.

Registrazione del contratto

Per le scritture private soggette a registrazione in caso d'uso in quanto assoggettate ad IVA il contratto e suoi allegati sono soggetti all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Per l'assolvimento dell'obbligo sulla base delle attuali indicazioni fornite dall' Agenzia delle Entrate, in attesa di una modifica legislativa che individui una modalità forfettaria di assolvimento del bollo, è necessario procedere alla stampa del contratto (formato da tutti i suoi elementi) e procedere al calcolo dell' imposta di bollo sull' esemplare cartaceo.

Il contraente dovrà presentare prima della firma del contratto il/i contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di cui all'art. 3 lett. a) del DPR 642/1972 per l'importo richiesto dall'amministrazione.

Il/i contrassegni telematici dovranno essere apposti e successivamente annullati sulla stampa cartacea del contratto che dovrà essere conservata agli atti dell'ufficio. Pertanto il dirigente dovrà inserire nella parte finale della scrittura privata in formato digitale un'apposita dicitura con la quale si darà atto che l'imposta di bollo viene assolta mediante l'apposizione dei contrassegni telematici sulla copia cartacea dell'atto e relativi allegati e conservata agli atti dell'Ufficio.

È possibile apporre un unico contrassegno telematico sostitutivo per l'importo complessivo dell'imposta di bollo dovuta o, in alternativa, apporre un numero di contrassegni da € 16,00 da calcolare ed applicare ogni 4 Pagine o 100 righe del contratto e per l'importo previsto per gli allegati così come disciplinato dal DPR 642/1972.

La formula da inserire in calce alle scritture private soggette a registrazione in caso d'uso e la seguente: "*Ai fini fiscali si da atto il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A. (oppure: esenti l'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo....., punto del D.P.R. n.633/1972), ai sensi del combinato disposto dell'art. 40 e dell'art. 5, comma 2 del d.P.R. n.131/1986/1972, sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiada*".

Al contraente sarà rilasciata una copia analogica conforme all'originale informatico da assoggettare anch'essa all'imposta di bollo nella stessa misura prevista per il contratto originale oppure sarà possibile rilasciare una copia analogica semplice del contratto (stampa del file) non soggetta ad imposta di bollo.

I contratti redatti sotto forma di corrispondenza (quindi, con scambio di lettere di proposta ed accettazione, senza sottoscrizione da parte delle parti dello stesso documento) sono soggetti all'imposta solo in caso d'uso, ovvero se sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione (articolo 24 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto). In tal caso il pagamento dell'imposta di bollo avverrà in via forfettaria nell'importo di 16 euro analogamente a quanto previsto dal D.P.R. 642/1972 per le istanze trasmesse in via telematica agli uffici e organi della P.A.

Accordi fra pubbliche amministrazioni

Si rammenta che gli accordi conclusi fra le amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, di cui all'art. 15 della L. 7 agosto n.241 e ss.mm.ii., dal 10 gennaio 2013, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q-bis) dello stesso D.lgs. n. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata. Tali atti sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972.